

N. 3424

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore SPECCHIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1998**

—————

Modifica all’articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre  
1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle com-  
missioni tributarie di secondo grado

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma del contenzioso tributario ha previsto, fra l'altro, la concentrazione nei capoluoghi di regione delle commissioni competenti a decidere in secondo grado. Ciò ha provocato e provoca notevoli disagi per i ricorrenti, anche a causa dell'obbligo di deposito del ricorso in appello nella cancelleria della commissione regionale, non sostituibile dalla spedizione a mezzo posta o telefax, e neanche dal deposito nella cancelleria della commissione provinciale contro la cui decisione è proposto il gravame; le spese per la parte interessata crescono a dismisura, rendendo economicamente svantaggioso il ricorso se l'accertamento non oltrepassa determinate soglie, peraltro non irrisorie: sarebbe veramente grave se ciò rientrasse in un disegno volto a scoraggiare i ricorsi!

Ma l'accentramento su base regionale ha ulteriori effetti negativi; una fascia consistente di giudici tributari delle commissioni regionali sta rinunciando all'incarico poichè il disagio e le spese necessarie per raggiun-

gere le sedi non sono equiparabili all'esiguità del compenso previsto. Il che si traduce in ritardi nelle decisioni, se non addirittura in vere e proprie paralisi, e cioè nella denegata giustizia in un settore così delicato quale è quello fiscale.

Se appare obiettivamente improponibile il ripristino delle commissioni di secondo grado in ambito provinciale, è invece equilibrato puntare alla soluzione intermedia della coincidenza di tali commissioni con i distretti delle corti d'appello. Ciò risponde ad un criterio logico di equiparazione delle competenze territoriali di chi decide in grado di appello, che vale per la giurisdizione ordinaria e per quella amministrativa, ma anche a un criterio sostanziale di adeguatezza alle esigenze del territorio; non è possibile ritenere che chi risiede in regioni estese e popolose come la Sicilia, la Campania, la Lombardia, la Puglia, la Calabria, sia costretto a recarsi nel capoluogo di regione, spesso distante centinaia di chilometri, per far valere le proprie ragioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e in commissioni tributarie di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni distretto di corte d'appello».

